

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

## Il giudice

Nel procedimento n. 7 del ruolo VG dell'anno 2021, ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 29/04/2021 da parte del sig. Vincenzo Follieri (cf: FLLVCN54M23E716S), nato a Lucera (FG) il 23/08/1954 e residente a Reggio Emilia, con il patrocinio degli avv.ti Cristina Reda e Luca Vetrano;

**letta** la relazione particolareggiata del dott. Bruno Bartoli, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**che** il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

**ritenuto** che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Follieri per circa euro 190.000, per la gran parte accumulati verso l'Erario per debiti fiscali e verso Istituti di credito per prestiti utilizzati in prevalenza per estinguere nel tempo i debiti pregressi via via stratificatisi;

**rilevato** che il patrimonio del ricorrente è costituito, oltre che da alcuni beni mobili di scarso valore (per lo più quadri e stampe stimati in euro 670 circa), da un'autovettura marca Citroen modello C5 immatricolata nell'anno 2019 e stimata in circa euro 16.500;

**che** non sono presenti nel patrimonio del debitore beni immobili;

**osservato** che il ricorrente ha richiesto di potere mantenere la disponibilità dell'autovettura sino alla fine del corrente anno, per consentire lo svolgimento della sua attività di lavoro;

**ritenuto** che tale domanda possa trovare accoglimento, tenuto conto del breve tempo richiesto e della funzionalità del bene allo svolgimento dell'attività lavorativa;

**rilevato** che il debitore svolge attività di lavoro autonoma (agente di commercio nel settore dei prodotti ottici) e ha conseguito nell'anno 2020 un reddito imponibile di euro 11.676 (pari a circa euro 1.000 mensili netti);

**che** a far tempo dal mese di gennaio 2022 il ricorrente percepirà invece un maggior trattamento pensionistico calcolato in euro

1.515,59 (destinato ad aumentare ad euro 1.627,00 a partire dal 01/10/2022);

**considerato** che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte di ciò che il debitore guadagna con la sua attività non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

**osservato**, in proposito, che il nucleo familiare del debitore è composto dalla moglie e da un figlio maggiorenne;

**che** il coniuge sig.ra Maria Luigia Iannantuoni è impiegata a tempo determinato alle dipendenze del MIUR e percepisce circa euro 1.250 mensili (in base alla media dei valori risultanti dalle buste paga prodotte

**che** tuttavia il contratto della sig.ra Iannantuoni è in scadenza il prossimo 30/06/2021 e dall'anno 2022 la stessa, secondo quanto prospettato dal ricorrente, maturerà i requisiti per ottenere una pensione minima (indicata in euro 600/700 circa);

**che** il figlio maggiorenne Ivan risulta attualmente disoccupato;

**che** le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono state indicate nella misura mensile di euro 1.600 circa, di cui euro 1.344 a carico del ricorrente;

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura;

**osservato** che l'attivo preventivato nel piano di liquidazione (euro 98.855,51) consentirà nel corso dei 4 anni di durata dello stesso il pagamento integrale delle spese in prededuzione (euro 7.466,00) e il pagamento in misura percentuale dei creditori privilegiati (euro 26.877,50, pari al 40% del totale dei privilegiati), mentre nessuna soddisfazione è prevista per i creditori chirografari;

**rilevato** che il liquidatore dovrà in tutti i casi provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, comma 1;

**ritenuto** che la proposta soddisfa altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

#### **p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Vincenzo Follieri (cf: FLLVCN54M23E716S), nato a Lucera (FG) il 23/08/1954 e residente a Reggio Emilia, con il patrocinio degli avv.ti Cristina Reda e Luca Vetrano;

**II.** nomina Liquidatore il dott. Bruno Bartoli, già nominato Gestore della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul

patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso il Pubblico registro automobilistico con riferimento al bene oggetto della richiesta;

**VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo la specificazione contenuta in parte motiva quanto all'autovettura di proprietà del debitore;

**VII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi/pensione che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.344,00;

**VIII.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**IX.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**XI.** dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 11/05/2021.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**